

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917 (in Suppl. ordinario n. 1 alla Gazz. Uff. 31 dicembre, n. 302). - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R. IMPOSTE SUI REDDITI)

Articolo 10

Oneri deducibili (1) (2)

1 . Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati (A);

b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, [per la parte che eccede lire 500 mila]. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo nè dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (3) (B);

c) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

d) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art. 433 del codice civile;

d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (4) ;

e) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (5) ; (C)

e-bis) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (6) ;

e-ter) i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, per un importo complessivo non superiore a lire 2.000.000 per gli anni 2001 e 2002. Per gli anni 2003 e 2004 il suddetto importo è fissato in lire 3 milioni, aumentato a lire 3.500.000 per gli anni 2005 e 2006 e a lire 4.000.000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito (7) (D);

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

g) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;

h) le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;

i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

l) le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516, all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517, e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409, nei limiti e alle condizioni ivi previsti;

l- bis) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184 (8);
(E)

l-ter) le erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche quando siano eseguite da persone fisiche (9) ;

l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie di cui all' articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del Fondo per il merito degli studenti universitari e

di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali (10) .

2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 sono deducibili anche se sono state sostenute per le persone indicate nell'art. 433 del codice civile. Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo art. 433 del codice civile se fiscalmente a carico.

Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. [Per gli oneri di cui alla lettera e- bis) del comma 1, sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art. 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito] (11) .

2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili (12) .

3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h) del comma 1 sostenuti dalle società semplici di cui all'art. 5 si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella stessa proporzione prevista nel medesimo art. 5 ai fini della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione è deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle società stesse.

3- bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. [L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati.] Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata (13) .

(A) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 04 luglio 2013, n. 44/E.

(B) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 23 settembre 2016, n.79/E.

(C) In riferimento ai Contributi previdenziali del de cuius - Versamento effettuato dagli eredi - Deducibilità, di cui al presente comma, vedi: Risposta Agenzia delle Entrate 18 luglio 2019 n. 267.

(D) In riferimento alla presente lettera vedi: Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2014, n. 107/E; Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2 agosto 2016, n. 65/E.

(E) In riferimento alle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 09/10/2019 n. 85/E

[1] Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, ha disposto, con l'articolo 1, comma 1, la totale modifica del presente provvedimento, e ne ha ridefinito la struttura di titoli, capi e sezioni.

[2] Articolo modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1989, n. 13, dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, dall'articolo 5, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, dall'articolo 1, comma 6, lettera a), del D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, dall'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 1992, n. 263, dall'articolo 10, comma 3, del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 31 maggio 1994, n. 330.

[3] Lettera modificata, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[4] Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314 e successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 174, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; a norma del medesimo comma 174 dell'articolo 1, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.

[5] Lettera modificata dall'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.

[6] Lettera aggiunta dall'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, successivamente sostituita dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, modificata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dall'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 e sostituita, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e da ultimo modificata dall'articolo 1, comma 83, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[7] Lettera aggiunta dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41.

[8] Lettera aggiunta dall'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 1998, n. 476.

[9] Lettera aggiunta dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 29 marzo 2001, n. 134.

[10] Lettera aggiunta dall'articolo 14, comma 7, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente modificata dall'articolo 4, comma 10, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

[11] Comma modificato dagli articoli 1, comma 1, lettera a), numero 2), e 13, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, successivamente sostituito dall'articolo 30, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 e da ultimo modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2008, dall'articolo 21, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

[12] Comma inserito dall'articolo 150, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, non ancora convertito in legge. Tale disposizione si applica alle somme restituite dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 150, comma 3, del D.L. n. 34/2020, non ancora convertito in legge, fatti salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (19 maggio 2020).

[13] Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388.